

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO SOCIALE

Il giorno 2019 il giorno 17 del mese di Luglio
alle ore 18,00 presso LA SEDE ASS.I. PRO.V. in
Viale ROMA 124 (FC), si è riunita l'assemblea dei
soci dell'associazione IL VOLANTE, convocata per
trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Adeguamento del vigente Statuto Sociale ai
requisiti e alle disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore", così come
modificato dal D.Lgs. n. 105/2018;

2. Varie ed eventuali;

Su designazione unanime degli intervenuti, assume
la presidenza dell'assemblea il Presidente dell'Associazione
sp. Luciano Venturini; il quale chiama alla funzione
di Segretario il sp. Mario Tassucci. Il Presidente
dichiara che la riunione è stata regolarmente convocata,
che sono presenti n. 20 e regolarmente rappresentati
in 19 soci e così complessivamente n. 39 soci.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto l'assemblea è
regolarmente costituita ed atto a deliberare trattandosi
di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il
Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a
seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo
3 Luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", modificato
dal Decreto Legislativo 3 Agosto 2018, n. 105, ha ritenuto
necessario indire l'assemblea ordinaria dei soci per
esaminare ed approvare le modifiche da apportare al
vigente Statuto Sociale, da adeguare ai criteri e
alle disposizioni del suddetto codice.

Successivamente al ...

statuto elaborato secondo i requisiti previsti dal D.lgs 117/2017 e s.m.i., il cui testo, per ragioni di più agevole lettura e consultazione, viene integralmente riformulato.

Apertasi la discussione, diversi soci interpellano per dichiararsi pienamente al accordo con presente prospetto e ~~totalmente favorevoli~~ alla proposta presentata dal Presidente. Al termine l'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare le modifiche allo statuto adeguandolo ai requisiti del D.lgs n. 117/2017 e s.m.i., il cui testo, nella sua integrale riformulazione, viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, per la quale non è previsto il pagamento dell'imposta di bollo in misura fissa, né l'affossazione di marche da bollo ai sensi dell'art. 22, comma 3 e 5 del D.lgs n. 117/2017 e s.m.i..

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 19,30.

IL Segretario

Enrico M...

IL Presidente

Giulio Venturi



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Riti
Registrazione
N. 1735
23 LUG. 2019
Mod. 6
L'ADDESSO AL SERVIZIO
Euro

**STATUTO
"IL VOLANTE ODV"**

ALLEGATO ALL'ATTO

Reg. il 23 LUG 2019

N. 135

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche (in seguito Codice del Terzo Settore), l'ODV "IL VOLANTE ODV" (di seguito l'ODV) siglabile "IL VOLANTE" con sede legale nel Comune di FORLÌ Via Fiume Rabbi, 2/A. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

La struttura dell'Associazione è ispirata a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa

La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art.11.

Art. 2

Scopi e Finalità

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di promuovere solidarietà sociale, per promuovere e valorizzare un ruolo attivo — empowerment — delle persone con disagio psichico e dei loro familiari; organizzare proposte condivise di gestione del tempo libero e delle attività ricreative; concorrere alla costruzione di percorsi di integrazione e socializzazione a contrasto del disagio psichico, a partire da risorse personali, familiari, di prossimità, e dal coinvolgimento delle risorse delle reti formali ed informali della comunità locale.

L'Associazione intende conseguire obiettivi di:

- superamento di condizioni di isolamento relazionale;
- stimolo al miglioramento della qualità di vita;
- integrazione in ambito comunitario delle persone con disagio psichico e dei loro familiari.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone (ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ODV si propone:

- l'informazione e sensibilizzazione del contesto locale rispetto al tema della salute mentale;
- la facilitazione della diffusione della cultura dell'auto mutuo aiuto e di condivisione del sapere esperienziale per l'avvio di gruppi di self-help ;
- la diffusione di esperienze di inclusione sociale delle persone con disagio psichico e dei loro familiari;
- la promozione del benessere psichico a favore della collettività;
- la collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti privati aventi finalità simili.

L'ODV intende inoltre svolgere:

L'ODV, inoltre, può esercitare le seguenti attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017: Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo,:

- attività di collaborazione con altri enti del terzo settore;
- partecipazione a manifestazioni di promozione sociale;
- partecipazione a progetti di quartiere;
- laboratori dedicati (attività artistiche espressive, ceramica, giornalismo, addobbi natalizi, sartoria, falegnameria di piccoli oggetti);
- progetti di svariato genere (orti sociali, yoga, cinema, teatro, camminata, camminate in centro, ballo/danza);
- Attività ludico ricreative di gruppo;
- Attività Espressive, sportive e di movimento.

Il Consiglio Direttivo si avvale di deliberare sulle attività diverse di altre tipologie di interesse generale a favore della Collettività.

Nel rispetto di quanto disposto all'art. 84, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'Associazione può svolgere:

- a) attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
- b) attività di vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario;
- c) attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività dei volontari associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può, tuttavia, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta e in ogni caso, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore.

Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato

le spese ~~vive~~ effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibererà sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore).

L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 4

Patrimonio - risorse economiche – scritture contabili e rendiconto

Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.

L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici e privati;
- c) Donazioni e lasciti testamentari;
- d) Rendite patrimoniali;
- e) Attività di raccolta fondi;
- h) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del Decreto del Terzo Settore e s.m.i.

L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto per cassa e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo che provvede a depositarlo presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci Ordinari

Ai sensi dell'art. 32 DLGS 117/2017 il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche e le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

A persone che si sono distinte per particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie dell'ODV ed alla loro realizzazione è possibile attribuire la qualifica di "Socio onorario", che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dal Consiglio Direttivo. La qualità di socio è intrasmissibile.

La qualità di Socio si perde:

- a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
- b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
- c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto;
- d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- f) per decesso.

Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.

In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea dell'adesione e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.

Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10

giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere all'Assemblea dei soci. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta — con raccomandata — all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci; il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e Doveri dei soci

Tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi nel libro soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione.

b) I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
- a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 8

Organi dell'ODV

Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci, l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di votare in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea fino ad un massimo di 3 soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del rendiconto per cassa. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei Soci

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto per cassa ai sensi dell'art. 4;
- discute ed approva i programmi di attività;
- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei soci;

- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi soci;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 11 Assemblea straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto.

Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione dell'ODV, è composto da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino all'assemblea dei soci cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'Organo fino alla sua naturale scadenza.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige il rendiconto per cassa da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- individua le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per i volontari che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda, scritta e motivata, da almeno 1/3 dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 13 Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14

Il Presidente onorario

Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.

Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 15

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 16

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Forlì

Art. 17

Scioglimento

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto, dopo la liquidazione, ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci e previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 19 Norme transitorie

Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

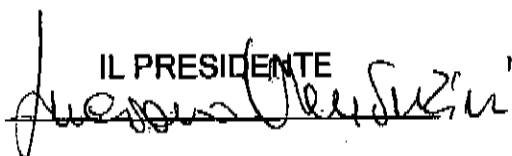
Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria Soci dell'associazione IL VOLANTE.

Forlì, 14/04/2019

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

